

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1326-A

Relazione orale
Relatore RIVIERA

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE **(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E** **DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA** **AMMINISTRAZIONE**

Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 1993

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di elezioni circoscrizionali

d'iniziativa dei senatori **D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO**
TATÒ, MAZZOLA, RIVIERA, ROCCHI, MAISANO GRASSI e
PIERANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1992

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI D'ALESSANDRO
PRISCO ED ALTRI

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«2. I commi 4 e 5, dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente comma:

“4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie i sistemi di elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente della circoscrizione, che sono disciplinati dal regolamento”.

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per l'elezione dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla integrale applicazione della presente legge, per l'elezione dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

Art. 2.

1. Per l'elezione del presidente della circoscrizione e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 3.

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142.